

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 247

a iniziativa dei Consiglieri Rapa, Pieroni, Cesetti

presentata in data 26 ottobre 2018

VALORIZZAZIONE DEI DIALETTI MARCHIGIANI

INDICE

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Azioni e interventi

Art. 3 - Attuazione degli Interventi

Art. 4 - Incarichi, convenzioni, premi

Art. 5 - Giunta Direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani

Art. 6 - Disposizioni finanziarie

Art. 7 - Clausola valutativa

Art. 1
(Finalità)

1. Per riconoscere e sviluppare le identità culturali e delle tradizioni storiche delle comunità residenti nel proprio territorio, la Regione salvaguarda e valorizza i dialetti delle Marche nelle loro espressioni orali e letterarie, popolari e colte, quali parte integrante del patrimonio storico, civile e culturale regionale.

2. La Regione si adopera per trasmettere il patrimonio indicato al comma 1 alle future generazioni attraverso la conservazione e la valorizzazione delle sue diverse forme e manifestazioni.

Art. 2
(Azioni e interventi)

1. Per conseguire le finalità indicate all'articolo 1, la Regione:

- a) promuove studi e ricerche sui dialetti locali, anche in collaborazione con università, centri di ricerca, associazioni culturali ed esperti del settore;
- b) sostiene la realizzazione di progetti e sussidi didattici nelle scuole per la diffusione della cultura legata ai dialetti delle Marche fra le nuove generazioni, privilegiando, in particolare, gli incontri fra giovani e anziani nell'ottica dello scambio intergenerazionale;
- c) promuove e concorre a finanziare le manifestazioni, gli spettacoli e le altre produzioni artistiche, le iniziative teatrali, editoriali, discografiche, televisive e multimediali mirate a valorizzare i dialetti delle Marche e le realtà culturali ad essi legate.

2. Gli interventi indicati alla lettera a) del comma 1, consistono, in particolare:

- a) nell'organizzazione di seminari, convegni e corsi di aggiornamento;
- b) nella costituzione di un fondo bibliografico specialistico e di un archivio documentale, anche sonoro, liberamente consultabili on line anche attraverso l'apposita sezione presente nel portale della Regione Marche;
- c) nella promozione della messa in rete degli archivi e dei fondi pubblici e privati esistenti e nella creazione di una specifica sezione nella Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 3
(Attuazione degli Interventi)

1. Per la programmazione e per l'attuazione delle azioni e degli interventi indicati all'articolo 2,

la Regione costituisce la Biblioteca dei dialetti marchigiani presso la Biblioteca dell'Assemblea legislativa regionale.

2. La Biblioteca dei dialetti marchigiani, sentito il Comitato di cui all'articolo 5, approva, entro il 30 settembre di ogni anno, il programma annuale per l'attuazione delle azioni e degli interventi previsti all'articolo 2.

Art. 4

(Incarichi, convenzioni, premi)

1. Per l'attuazione delle attività indicate all'articolo 2, la Biblioteca dell'Assemblea legislativa attraverso la Biblioteca dei dialetti marchigiani, sulla base del programma previsto dal comma 2 dell'articolo 3, può:

- a) promuovere studi e ricerche;
- b) stipulare convenzioni con università, centri di documentazione e ricerca pubblici o privati, enti e associazioni, istituti scolastici nonché concedere loro contributi;
- c) istituire premi per le tesi di laurea e di dottorato riguardanti i dialetti delle Marche;
- d) emanare bandi per il sostegno alle associazioni impegnate nell'attività di tutela e diffusione dei dialetti delle Marche.

Art. 5

(Giunta direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani)

1. E' istituita senza oneri a carico del bilancio regionale, la Giunta direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani.

2. La Giunta direttiva della Biblioteca dei dialetti marchigiani è formata dal Presidente della Commissione biblioteca e da un Comitato tecnico composto da cinque membri di comprovata competenza nell'ambito della storia e della cultura, che rappresentino l'intero territorio regionale, nominati dall'Assemblea legislativa regionale previo avviso pubblico.

3. Il Comitato tecnico indicato al comma 2 è costituito secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge. Il regolamento definisce inoltre la durata e la modalità di funzionamento del Comitato indicato al comma 2.

4. Il Comitato tecnico presenta con cadenza annuale una relazione in cui rende conto delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

Art. 6*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per gli interventi previsti da questa legge è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 30.000,00.

2. Alla copertura della spesa autorizzata dal comma 1, si provvede mediante impiego dello stanziamento già iscritto nel bilancio di previsione 2020 a carico della Missione 5, Programma 2 "Fondo per la valorizzazione dei dialetti".

3. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

4. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 7*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale trasmette, con cadenza triennale, all'Assemblea legislativa regionale, avvalendosi anche del contributo del Comitato indicato all'articolo 5, una relazione che fornisca informazioni su:

- a) gli interventi attuati per salvaguardare e valorizzare i dialetti delle Marche, i risultati conseguiti, anche in relazione alla diffusione e alla capacità espressiva dialettale, con particolare riferimento al coinvolgimento delle giovani generazioni;
- b) le risorse stanziare e loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative previste da questa legge.

2. L'Assemblea legislativa, sentita la competente Commissione assembleare, cura la divulgazione dei risultati della valutazione effettuata.